

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

GESTIONE AMBIENTALE S.R.L.
Loc. San Zeno – Strada vicinale dei Mori snc
52100 AREZZO
C.s. € 50.000,00 i.v.
C.F. e P.Iva 02150290514

Modello Organizzativo ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 231/01

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 21.07.2014

PARTE PRIMA (parte generale)

1. Obiettivi del modello

L'adozione del modello organizzativo 231 e' volta a prevenire il rischio legato alla responsabilità amministrativa dell'ente, e/o a limitare tale responsabilità sotto il profilo sanzionatorio.

I principali obiettivi che il modello persegue sono rappresentati da uno sviluppo della consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito, e dalla elaborazione di linee procedurali inerenti lo svolgimento delle operazioni sensibili.

Ai fini della redazione ed implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, la metodologia adottata si è articolata nelle seguenti fasi:

- Raccolta e analisi della documentazione;
- *As is analysis*;
- Identificazione delle attività a rischio (*Risk analysis*);
- *Gap analysis*;
- Definizione di protocolli, procedure, e idonei strumenti di controllo;
- Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- Struttura e regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza.

a) Raccolta e analisi della documentazione

In questa fase si è proceduto in via preliminare all'acquisizione di tutti i dati e di tutte le informazioni attinenti il sistema organizzativo della Società ed in particolare: lo Statuto; l'organigramma; le deleghe e le procure; i regolamenti operativi e le procedure formalizzate; il sistema sanzionatorio esistente; la contrattualistica rilevante; i manuali operativi.

b) As is analysis

L'attività in questa fase è stata finalizzata ad analizzare, tramite interviste e questionari sottoposti ai responsabili aziendali, ogni singola area allo scopo di individuare le mansioni, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze e la sussistenza o l'insussistenza di possibili rischi di commissione dei reati - presupposto. Il procedimento si è sviluppato nell'esame della documentazione della Società, come sopra indicata.

c) Risk analysis

L'attività è consistita nell'individuazione delle aree a rischio e delle possibili modalità di commissione di ciascun reato, attuata mediante l'analisi della proceduralizzazione delle attività e dei processi decisionali, delle procedure operative, delle caratteristiche organizzative, dei concreti controlli esistenti, idonei a presidiare il rischio individuato. Viene altresì considerata la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza e lo Statuto.

d) Gap analysis

L'analisi è consistita nel confrontare la situazione di rischio e dei relativi presidi con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/01, al fine di individuare le carenze del sistema

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

esistente e selezionare gli interventi idonei a prevenire in concreto i reati.

e) Definizione di Regolamenti e Protocolli

L'attività è consistita nell'elaborare una serie di Protocolli, intesi come sistema di regole (linee guida, procedure, limitazioni di poteri, sistemi di verifica e controllo) dirette ad eliminare il profilo di rischio di commissione dei reati individuati, istituendo controlli e rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde risalire alla funzione ed alla motivazione che ha guidato la decisione.

L'insieme dei Protocolli è stato infine integrato con il Codice Etico sulla base dei principi di sana, trasparente e corretta gestione dell'attività.

f) Definizione del sistema sanzionatorio

L'attività è consistita nella valutazione del sistema disciplinare (nei confronti di lavoratori subordinati, dirigenti) già esistente al fine di introdurre un sistema disciplinare (comunque conforme alla normativa lavoristica esistente nonché ai contratti collettivi di categoria) idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nei Protocolli.

g) Redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In questa fase è stato redatto il presente documento, composto da cinque parti: una parte generale, una parte speciale rivolta all'illustrazione delle fattispecie penali di interesse, una parte riguardante aggiornamento del documento e Organismo di Vigilanza; le ultime due parti composte da Codice Etico Comportamentale e protocolli integrativi.

h) Struttura e regolamentazione dell'Organismo di Vigilanza

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

Nella scelta della struttura dell'Organismo si terrà conto dei principi di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

2. Il Decreto Legislativo n. 231 dell'08 giugno 2001: visione d'insieme.

2.1 Il provvedimento legislativo in esame, emanato in esecuzione della Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, ha introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento interno la responsabilità diretta degli enti per gli "illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Il temperamento del principio secondo cui "*Societas delinqui non potest*" trova ragion d'essere, sul piano sociologico, nel tentativo di approntare misure di contrasto dei fenomeni criminali riconducibili alla condotta dei "colletti bianchi" (*white collars crimes*) sempre più raffinate ed efficaci; sul piano delle fonti normative di tipo sovranazionale, lo sviluppo positivo di una teoria della responsabilità penale della persona giuridica ha conosciuto compiuta espressione nella Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari sia della Comunità Europea che degli Stati membri, la convenzione Ocse del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici funzionari stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15.11.2000 ed il 31.05.2001, ratificati con Legge n. 146/2006.

Particolare rilevanza hanno avuto poi le disposizioni contenute nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica firmata a Budapest nel novembre 2001, nella

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

Convenzione per la prevenzione del terrorismo sottoscritta a Varsavia nel 2005, nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Merida nel 2003.

Oltre alle direttive comunitarie emanate in materia, il Consiglio dell'Unione nel 2003 ha emanato due decisioni quadro con le quali è stata chiesta agli Stati membri l'adozione di misure necessarie al perseguimento in sede penale dei comportamenti contrari alla tutela dell'ambiente e dei fenomeni di corruzione nel settore privato.

A prescindere dalla qualificazione operata dal legislatore italiano (e dal dibattito che ne è scaturito in dottrina e giurisprudenza), trattasi a tutti gli effetti dell'introduzione di una responsabilità di natura penale delle imprese, come tale giudicata dal giudice penale secondo principi sovrapponibili a quelli previsti dalle disposizioni del Codice Penale.

Le norme del decreto si applicano agli enti forniti di personalità giuridica ed alle società o associazioni anche prive di personalità giuridica: ciò significa che dall'ambito applicativo restano escluse soltanto le ditte individuali (oltre agli enti pubblici territoriali e agli enti pubblici non economici).

All'art. 5 del Decreto si prevede che "L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi."

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

Il sistema del Decreto crea una sorta di presunzione di responsabilità penale estesa a carico dell'impresa, a meno che quest'ultima non dia dimostrazione che i propri soggetti in posizione apicale o i loro sottoposti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

L'ente, tuttavia, può andare più facilmente esente da responsabilità ai sensi dell'art. 6, laddove dia prova che:

a) l'organo amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Il modello organizzativo deve rispondere alle seguenti esigenze (art. 6 comma secondo del Decreto):

individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In buona sostanza, il legislatore attraverso il riferimento all'adozione ed attuazione di idonei modelli organizzativi, delinea le condizioni alle quali l'impresa può andare esente da responsabilità penale nel caso i suoi soggetti apicali o sottoposti (con apprezzabile grado di autonomia e/o potere decisionale) commettano uno dei reati compresi nell'elencazione tassativa portata dallo stesso provvedimento. L'obiettivo fissato dal legislatore non è l'impossibile eliminazione del fenomeno criminoso, ma la creazione di un contesto aziendale nel quale sia resa difficile l'azione di chi intenda compiere reati, attraverso la mappatura delle aree o attività a rischio, la creazione di procedure e protocolli tendenzialmente rigidi, la formalizzazione delle buone prassi di gestione aziendale.

Sull'attuazione e l'aggiornamento del modello organizzativo deve vigilare un Organismo di Vigilanza (Odv) dotato di autonomi poteri di iniziativa ispettiva.

In sede di imputazione penale, l'ente avrà l'onere di provare che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato (procedimento contro ignoti) o non è imputabile; sussiste altresì quando il reato si estingue, per l'imputato, per una causa diversa dall'amnistia (ad esempio per prescrizione).

2.2 Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto può di per sé rendere chiara l'importanza, nell'attuale contesto giurisprudenziale, dell'adozione di un modello 231 ai fini della protezione del patrimonio aziendale.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

L'illecito è punito con la sanzione pecuniaria (commisurata ai sensi degli artt. 10 ss del Decreto), la confisca, la pubblicazione della sentenza, e/o con le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e/o revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Alle sanzioni interdittive, che possono essere applicate anche in via cautelare, può accompagnarsi o meno il commissariamento dell'impresa, secondo i criteri di cui all'art. 15 del Decreto.

Sono ammessi il sequestro preventivo e quello conservativo. Per dare concretezza all'esposizione, pare opportuno ricordare e ribadire che la responsabilità penale dell'ente non sussiste in ordine alla commissione di qualunque fatto previsto dalla legge come reato, ma solo con riferimento all'elencazione tassativa di reati (cosiddetti reati-presupposto), contenuta negli artt. 24 ss. del Decreto.

Trattasi di una lista che nel corso del decennio è stata oggetto di successivi interventi, ed è destinata ad allungarsi.

Al momento i reati-presupposto che danno luogo a responsabilità dell'ente sono, tra gli altri, i seguenti:

- Indebita percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti di criminalità organizzata – associazione per delinquere;

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- concussione e corruzione;
- falsità in monete, carte di credito, valori di bollo;
- delitti contro l'industria e il commercio;
- reati societari di cui agli artt. 2621 ss. c.c. (false comunicazioni sociali, falsità nella relazioni delle società di revisione, impedito controllo, formazione fittizia di capitale, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni su azioni e quote, operazioni in pregiudizio dei creditori, indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori, illecita influenza sull'assemblea dei soci, aggio, ostacolo all'Autorità di Vigilanza);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abuso di mercato;
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti in tema di violazione del diritto d'autore;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

L'ente risponde del reato con tutto il suo patrimonio.

3.La responsabilità dell'ente

La responsabilità dell'ente sorge qualora venga commesso uno dei reati previsti nell'elenco portato dal decreto, *nell'interesse* o *a vantaggio* dell'ente stesso, da parte di uno dei seguenti soggetti:

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

-persone fisiche che rivestano funzioni apicali (rappresentanza, amministrazione e/o direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;

- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;

- persone che operino in nome e per conto dell'ente in virtù di un mandato o altro accordo di collaborazione o conferimento incarichi.

A proposito *dell'interesse e del vantaggio* di cui parla la norma, occorre segnalare che la locuzione, inizialmente interpretata da parte della dottrina, come una meraendiadi, e' stata oggetto di recenti approdi giurisprudenziali.

In particolare si e' voluto distinguere, in alcune pronunce di merito seguite all'introduzione nel decreto dei reati colposi legati alla violazione di norme antinfortunistiche, l'elemento del vantaggio, da quello, più generico e quindi valido ai fini dell'imputazione dei reati colposi, dell'interesse, che può essere scorto anche, semplicemente, nel risparmio sui costi di gestione dato dal disinteresse della persona giuridica verso l'attuazione di misure preventive antinfortunistiche.

La responsabilità dell'ente e' presunta quando l'illecito sia commesso da persona fisica in posizione apicale. In questa fattispecie ricade sull'ente stesso l'onere di dimostrare la propria estraneità ai fatti, provando che l'atto commesso e' estraneo all'interesse aziendale, latamente inteso.

Viceversa, la responsabilità dell'ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa, che dovrà dimostrare l'esistenza di carenze organizzative e/o nei sistemi

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

di vigilanza, che possano comportare una diretta responsabilità dei soggetti apicali.

Il sistema di esonero da responsabilità contenuto nel sistema del decreto, e' rappresentato, come già accennato dall'adozione ed efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione dei reati.

Si tratta di programmi di autoregolamentazione dai quali possono derivare per l'ente, oltre all'esonero vero e proprio da responsabilità, importanti benefici sostanziali e processuali, in tema di commisurazione e riduzione della pena pecuniaria, di inapplicabilità delle sanzioni interdittive, di sospensione o revoca delle misure cautelari.

4.Le sanzioni - in dettaglio

Le sanzioni destinate all'ente sono costituite da misure:

- pecuniarie (da 100 a1000 quote)
- interdittive
- di confisca
- di pubblicazione della sentenza di condanna.

L'accertamento di responsabilità' della persona fisica, la valutazione della condotta dell'ente, la commisurazione della sanzione, la sua irrogazione e successiva esecuzione competono al giudice penale.

La pena pecuniaria e' modulata in quote.

L'importo di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,23, ad un massimo di € 1.549,37; ne deriva che la sanzione irrogata non potrà' essere inferiore ad € 25.822,85, ne' superiore ad € 1.549.370,70.

Nell'applicazione della sanzione, il giudice si muove utilizzando gli strumenti di valutazione tipici del processo penale: dovrà tenere conto della gravità del fatto obiettivamente considerato, del grado di responsabilità

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

dell'ente, dell'attività svolta in concreto al fine di eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire in futuro la commissione di ulteriori illeciti; successivamente l'importo della singola quota e' fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'effettività della pena.

Le sanzioni interdittive si applicano soltanto ad alcune fattispecie di reato ritenute più gravi dal legislatore, e la loro irrogazione e' subordinata al ricorrere di una delle condizioni seguenti: che l'ente abbia tratto rilevante profitto dal reato, che esso sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti, purché però, in questo caso, la commissione dell'illecito sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; ovvero, da ultimo, in caso di reiterazione dei reati.

Le sanzioni interdittive, che abbiamo elencato specificamente nel paragrafo 1, hanno durata non inferiore ai tre mesi e non superiore ai tre anni, possono essere applicate anche congiuntamente ed anche in via cautelare.

Infine, la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18 Decr. cit.), che può essere disposta solo qualora venga applicata una sanzione interdittiva e la confisca del prezzo o del profitto del reato, che consegue sempre alla sentenza di condanna, anche nella forma per equivalente.

5. I delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

realizzazione dell'evento (art.26 D.Lgs. 231/2001).
L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'Ente ed i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di una ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56 comma 4 c.p.

6.Le vicende modificative dell'Ente

Il D.Lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'Ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente stesso (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

- Trasformazione dell'Ente

Nel caso di trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

- Fusione dell'Ente

Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

- Scissione dell'Ente

Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi prima che la scissione abbia avuto effetto. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

Le sanzioni interdittive relative si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Quanto alla determinazione delle sanzioni conseguenti, se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11 comma 2 D.Lgs 231/2001, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente originariamente responsabile.

Quanto alla reiterazione del reato, nei casi di responsabilità dell'Ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20 D.Lgs. 231/2001, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli Enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.

A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. Rispetto agli Enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2 dell'articolo citato, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'Ente scisso.

- Cessione di azienda

Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. Tali disposizioni si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

7. I gruppi societari

Il D. Lgs. 231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i c.d. "reati presupposto" compiuti nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio da soggetti appositamente individuati dal decreto stesso. La normativa prevede che l'ente non risponda se il reato presupposto viene compiuto nell'interesse esclusivo della persona fisica o di terzi, a prescindere dal conseguimento di un vantaggio. Inoltre, l'ente non risponde nel caso in cui abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire in astratto il compimento del reato. La normativa in esame parrebbe occuparsi esclusivamente di singoli enti o società: in generale, ai fini della responsabilità amministrativa, il decreto sembrerebbe considerare solo il rapporto tra ente e persona fisica operante al suo interno. Recenti casi giurisprudenziali hanno però esteso l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito del gruppo di società. Si pensi, per esempio, al caso in cui il reato presupposto viene posto in essere da persone fisiche appartenenti all'organizzazione della capogruppo, ma nell'interesse di una società controllata. In ipotesi simili, i giudici hanno ritenuto che l'interesse della società estranea al reato (la società controllata) non fosse un interesse di terzi, ma un interesse proprio della controllante, in quanto interesse del gruppo. In tali casi, la normativa in esame è stata quindi estesa anche alla controllante, in ragione del rapporto di gruppo.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

8. Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 D.Lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.”*

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore materiale del reato. L'Ente partecipa al procedimento penale in persona del proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'Ente costituito in giudizio è rappresentato dal difensore ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 4 D.Lgs. 231/2001.

9. Adozione del modello

Con sentenza n. 234 del 10.01.2011 la Corte di Cassazione sez. II penale ha esteso l'ambito di applicazione della responsabilità discendenti dalle previsioni di cui al Dlgs. n. 231 alle società per azioni costituita da enti pubblici locali per svolgere le funzioni inerenti raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dando concreta applicazione ai principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, GESTIONE AMBIENTALE srl ha adottato il presente modello con delibera del Consiglio di

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

Amministrazione in data 21.07.2014, con la quale e' stato, tra l'altro, nominato l'Organismo di Vigilanza (OdV).

10. La struttura societaria ed aziendale di *GESTIONE AMBIENTALE srl*

La società, costituita in data 24.04.2013, è iscritta al Registro delle Imprese di Arezzo dal 03.05.2013; la scadenza del primo esercizio si è avuta al 31.12.2013, il termine di durata della compagine associativa è previsto alla data del 31.12.2050.

Il capitale sociale interamente versato è pari ad € 50.000,00, socio unico è Aisa Impianti Spa, P.i.: 02134160510, a sua volta interamente partecipata da enti pubblici territoriali.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (attualmente in carica con tre membri, dei quali un Presidente e due consiglieri senza deleghe).

La società ha per oggetto sociale, anche a mezzo di società partecipate, la gestione dei pubblici servizi di igiene urbana, nonché la raccolta, il trasporto, il recupero e/o lo smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, rifiuti speciali, industriali o assimilabili, sia solidi che liquidi, tanto pericolosi quanto non pericolosi, oltre alle attività connesse ai settori indicati, compresa la gestione di impianti di smaltimento, di stoccaggio provvisorio, ed altri impianti necessari per il trattamento dei rifiuti suddetti.

Alla data di adozione dl presente modello organizzativo, la società è priva di personale dipendente e di qualsiasi struttura di vertice diversa dal Consiglio di Amministrazione, non esercitando al momento, in concreto, alcuna attività fattuale legata al proprio oggetto sociale, se non la detenzione di partecipazioni societarie.

Di ciò si è tenuto conto nella redazione del documento, restando inteso che le previsioni generali e le norme

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

comportamentali di cui in particolare al Codice Etico, hanno riguardo anche e soprattutto a rischi potenziali e/o legati al futuro sviluppo delle attività aziendali.

11. Partecipazioni

Come risulta dall'esame della nota integrativa al bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31.12.2013, la società è titolare di una partecipazione pari al 12,95% del capitale sociale (pari ad € 1.691.000,00) della C.R.C.M. S.r.l., con sede in Terranuova Bracciolini (AR).

12. Aree a rischio reati

12.1) Analisi delle aree nel cui ambito possono essere commessi reati

Nell'attività della società il perseguimento dell'attività caratteristica della società, si svolge sulla base di forme collaborative (anche di diverso tipo e denominazione) con la P.A..

Sono conseguentemente esposte a rischio tutte le aree operative.

Il rischio di comportamenti illeciti è profilabile, in specie, nei confronti dei seguenti soggetti :

- Area imposte e tasse: Agenzie delle Entrate, Ufficio tributario del Comune; Ministero delle Finanze; debitori, creditori; società di revisione, eccetera;
- Area legale e finanziaria: Ministero dell'Ambiente; Ministero degli Interni; Presidenze ed Assessorati delle Regioni, delle Province e dei Comuni in cui o per cui la società operi; ASL; Ispettorati del Lavoro; Autorità Giudiziaria; Agenzie per i dati personali;
- Area risorse Umane: INPS, INAIL, Uffici Provinciali del Lavoro; Comuni e loro circoscrizioni; Uffici di collocamento; Ministero del Lavoro; Assessorati Regionali al Lavoro; ASL;

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- Rapporti contrattuali diversi : Consulenti ; Fornitori ; Utenti, e chiunque abbia, a qualunque titolo, rapporti con AISA.

Con riferimento alla Divisione Impianti e alla Divisione Servizi al Territorio, sono profilabili specifici rischi inerenti la commissione dei reati presupposto contemplati in materia ambientale e in materia di salute e sicurezza del lavoro.

12.2) - Criteri generali sul procedimento e sui comportamenti

Associando logicamente l'attività specifica e lo specifico rischio legati ai reati peculiari, sono state individuate le regole di comportamento che dovranno essere seguite da tutti i soggetti interessati senza distinzione e, in generale, per ogni tipo di provvedimento.

Le eccezioni a tali regole e ad ogni altra contenuta nelle procedure gestionali, nei mansionari, o in ordini di servizio e similari, che si dovessero ritenere indispensabili per la necessità di evitare un danno all'azienda, dovranno sempre essere documentate.

Le regole procedurali da osservare sono le seguenti:

- Ogni attività è autorizzata, specificatamente o in via generale, da chi ne abbia il potere nella struttura aziendale, deve essere registrata documentalmente e verificabile con immediatezza.
- Ogni procedura deve essere suddivisa in fasi.
- Per quanto possibile, dovrà essere evitato che più fasi della medesima procedura siano affidate ad un unico operatore.
- Dovrà, però, nel contempo, essere evitato che la frammentazione del lavoro produca deresponsabilizzazione e difficoltà ad individuare, successivamente all'illecito, il responsabile.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- Ogni documento attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente.

- Ogni documento, rappresentativo di un fatto accaduto e/o di una valutazione operata, ovvero ogni parte di esso suscettibile di autonoma considerazione, deve essere datato e sottoscritto da chi lo ha formato.

- Nessun operatore dell'azienda sarà giustificato per aver formato dolosamente in modo falso o artefatto documenti aziendali o istituzionali.

- Per nessuna ragione è consentito che le risorse finanziarie dell'Ente e la relativa movimentazione possano non essere registrati documentalmente; il denaro contante dovrà essere conservato sotto la custodia di responsabili previamente individuati.

- E' vietato, in particolare:

a) erogare prestazioni non necessarie;

b) fatturare prestazioni non effettivamente erogate;

d) duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;

e) non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto od in parte inesistenti.

Tutti coloro che agiscono nell'interesse od a vantaggio della società sono tenuti all'assoluta necessità che il loro operato si ispiri sempre al rispetto dei principi di probità, correttezza, trasparenza ed all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra normativa vigente in ogni loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

E' vietato:

- promettere, offrire o consegnare denaro, doni od altre utilità, anche per interposta persona, a dipendenti della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, di

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

ogni qualifica, o livello, al loro coniuge, ovvero loro ascendenti, discendenti, collaterali, salvo che il fatto accada in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni o, comunque, questi siano di tenue valore;

- a tutti coloro che svolgono la propria attività in azienda di ricevere danaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque sia in rapporto con l'azienda e voglia conseguire indebitamente un trattamento in violazione della normativa di legge;

- a chi agisce per conto dell'azienda nei rapporti con funzionari di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee, di determinarne le decisioni con violenza, minaccia o inganno;

- assumere alle dipendenze ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità europee, nei due anni successivi al compimento di un atto, di competenza di uno dei predetti soggetti ed espressione del suo potere discrezionale, da cui sia derivato un obiettivo vantaggio per l'azienda.

- è fatto obbligo al personale di aggiornarsi autonomamente sulla normativa vigente, rispetto ai propri compiti di settore, mentre sarà cura del vertice aziendale controllare la costante formazione del personale in tal senso, attraverso ogni attività che sarà ritenuta utile allo scopo di impedire che si possa sostenere, a scusante della propria condotta, l'ignoranza della normativa vigente.

12.3) - Adempimenti informativi

Perché il giudice penale possa ritenere che il modello organizzativo adottato sia stato "efficacemente attuato" è indispensabile che l'Organo di Vigilanza (OdV), deputato a "vigilare sul funzionamento e l'osservanza" possa

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

concretamente contare su di un flusso costante di informazione.

Pertanto l'azienda dovrà favorire la comunicazione interna e riservata tra i dipendenti e l'Organo di controllo.

12.4) Sistema disciplinare

Poiché il modello organizzativo può far escludere la responsabilità dell'ente solo se oltre che adottato sia stato "efficacemente attuato", il decreto 231 impone, a questo scopo, non solo l'obbligo di informazione verso l'Organo di controllo, ma l'introduzione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" (art. 6, comma 2, lett. e); art. 7, comma 4, lett. b)).

E' chiaro che, per principio generale, un qualunque sistema sanzionatorio, sia pure solo disciplinare, si giustifica nella sua applicazione, in quanto sia reso conoscibile a tutti i suoi destinatari da parte dell'autorità che lo pone.

Occorrerà, dunque, pubblicizzare il modello organizzativo adottato, a tutti coloro che operano nella struttura (funzioni apicali); affissione e/o comunicazione alle organizzazioni sindacali. E' appena il caso di ricordare che, in base al d.lgs. 231, il "sistema disciplinare" deve essere attuato nei confronti sia dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione", sia di quelli "in posizione apicale".

Poiché il Decreto 231 non fornisce alcun chiarimento rispetto alle caratteristiche del sistema disciplinare, si ritiene che la "violazione di qualunque regola di condotta prevista nel modello da parte dei dipendenti debba essere equiparata alle violazioni considerate dal C.C.N.L. e ad essa applicata la procedura e le relative sanzioni ivi previste.

Sul punto occorre rilevare, tuttavia, che ad oggi la società non ha dipendenti.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

Per quanto riguarda i collaboratori a rapporto libero-professionale il relativo contratto individuale dovrà contenere l'obbligo di osservare il Modello e l'indicazione sulle conseguenze delle violazioni del Modello stesso e dei provvedimenti da adottarsi di conseguenza.

Dovrà essere previsto che le violazioni dolose del modello organizzativo da parte degli amministratori potranno determinare anche la decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto, anche economico.

L'azienda, ed in particolare l'assemblea dei soci, ricevuta la comunicazione da parte dell'OdV sul sospetto di violazione del modello, dovrà avviare immediatamente il procedimento repressivo e, se questa sarà accertata, irrogare la sanzione.

PARTE SECONDA (*parte speciale*)

... OMISSIS

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

**CODICE ETICO COMPORTAMENTALE
CAPO I
PARTE GENERALE**

1) - Principi generali

GESTIONE AMBIENTALE srl nello svolgimento della propria attività, rispetta le leggi comunitarie, nazionali, regionali e non intende intrattenere rapporti con chi non è allineato su tale principio, anche laddove condotte diverse potessero arrecare benefici o vantaggi, impegnandosi a contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio attraverso l'organizzazione e l'erogazione dei servizi pubblici caratteristici del proprio oggetto sociale.

Accanto al principio di legalità, l'attività della stessa Società si ispira ai principi di chiarezza e correttezza nelle comunicazioni verso terzi e nei comportamenti negoziali, e di efficacia, efficienza ed economicità nella gestione.

I valori etici fondamentali che GESTIONE AMBIENTALE intende sancire e contemplare nel presente Codice Etico, richiamando la Carta dei Servizi già in vigore, sono rappresentati da:

- ONESTÀ – nell'ambito dell'attività professionale tutti i collaboratori di GESTIONE AMBIENTALE devono ispirare la propria azione al leale rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti interni; gli interessi della Società non potranno in nessun caso ritenersi compatibili con comportamenti contrari a tale fondamentale principio. In tale prospettiva deve in particolare essere evitata ogni situazione anche apparente di conflitto d'interessi;
- IMPARZIALITÀ – nell'ambito della propria attività GESTIONE AMBIENTALE ispira le proprie decisioni e scelte evitando ogni tipo di atteggiamento discriminatorio in base a opinioni politiche, età, sesso, religione, nazionalità;
- INTEGRITÀ DELLA PERSONA – GESTIONE AMBIENTALE garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, assicurando un ambiente di lavoro sicuro e condizioni di lavoro idonee al miglior svolgimento della prestazione lavorativa. La Società garantisce comportamenti equi, proibendo condotte volte ad indurre le persone ad agire in violazione e/o in difformità della legge, delle regole interne e del Codice Etico;
- QUALITÀ DEI SERVIZI – GESTIONE AMBIENTALE orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti ed utenti;
- TUTELA AMBIENTALE – per GESTIONE AMBIENTALE l'ambiente è un bene primario da salvaguardare; a tal fine la società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, impegnandosi a migliorare l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività, nonché a prevenire i rischi per la popolazione e l'ambiente. L'ente si impegna ad attenersi alle migliori tecnologie disponibili a tutela dell'ambiente e della salute, e a non assumere decisioni, in campo ambientale, ispirate esclusivamente ad un politica di taglio dei costi e degli investimenti.

2) - Ambito di applicazione

Il Codice Etico-Comportamentale costituisce parte integrante del Modello Organizzativo, ed atto regolamentare vincolante per i soggetti comunque operanti in posizione apicale o sottoposta.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

3) - Soggetti obbligati

1. Sono tenuti all'osservanza del presente codice tutti coloro che –in posizione apicale o di sottoposti all'altrui direzione o vigilanza comunque ricadono nelle previsioni di cui agli articoli 5 - 6 - 7 del D. Lgvo 231/2001, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego.
2. Il Modello si estende, pertanto, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale, ai dipendenti, collaboratori, incaricati o simili.
3. La dizione *Personale* si intende qui riferita a tutti i soggetti considerati nel presente articolo.

CAPO II CONDOTTA NELLA GESTIONE AZIENDALE

4)- Regole generali

1. Il personale della Società opera con imparzialità, senza indulgere in trattamenti di favore; assume le proprie decisioni senza determinare o concorrere a determinare situazioni di privilegio, e respingendo ogni indebita pressione.
2. Sono espressamente vietati: le pratiche di corruzione in qualsiasi forma, i favori illegittimi, i comportamenti collusivi, le sollecitazioni personali, anche per via indiretta, di vantaggi alle persone fisiche e/o giuridiche comunque legate alla Società.
3. Sono espressamente vietate le condotte poste in essere in violazione delle norme a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

5) –Attività di direzione e coordinamento

Nei casi in cui la Società eserciti attività di direzione e coordinamento, in virtù di rapporti di collegamento o controllo o di convenzioni contrattuali o clausole statutarie, ai sensi del disposto di cui agli artt. 2497 ss. c.c. e 2359 c.c., essa dovrà agire nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui senza violazione dei principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale delle società soggette. Resta salvo, nel rispetto di quanto qui esposto, il perseguimento dell'interesse generale di gruppo.

6)- Principi di contabilità

Il sistema di contabilità aziendale garantisce la registrazione di ogni operazione di natura economico/finanziaria nel rispetto dei principi, dei criteri e delle modalità di redazione e tenuta della contabilità dettate dalle norme vigenti.

I destinatari, qualora vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o inesattezze nelle registrazioni contabili o negli atti a queste riconducibili sono tenuti ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza.

I principi contabili riportati nell'art. 2423 del codice civile (prudenza e continuità dell'attività aziendale, realizzazione, competenza, valutazione separata e costanza) sono rispettati e perseguiti attraverso la regolare redazione e la tenuta dei libri. Al termine di ciascun esercizio, è redatto il bilancio composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, munito della relazione sulla gestione e della relazione del Collegio Sindacale, approvato

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

dall'assemblea dei soci e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, come per legge.

7) - Conflitto di interessi

I componenti degli Organi di gestione e/o di controllo non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse, ed hanno l'obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità, informando contestualmente gli Organi di controllo (Odv e/o Collegio Sindacale).

8)- Rapporti con i fornitori

Nei rapporti con i fornitori di beni e servizi e con gli appaltatori, è fatto obbligo al personale di non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere all'aggiudicazione di una fornitura, perseguendo sempre obiettivi di qualità, economicità e puntualità nell'esecuzione delle prestazioni richieste a terzi.

2.Dovrà essere accertato che chi aspira a rendersi fornitore della Società posseda adeguati requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed

economico-finanziaria.

3.E' fatto divieto al personale di accettare doni da fornitori aziendali, che non siano di modico valore.

9) – Documentazione delle attività

Tutte le attività della società devono essere compiute nel rispetto dei caratteri di legittimità formale e sostanziale, nonché nell'ambito e nei limiti delle istruzioni e delle procedure approvate dall'Organo Amministrativo.

10) - Accesso ai documenti sociali

I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, o soggetti da loro espressamente delegati hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni necessarie o utili per lo svolgimento, rispettivamente, dell'attività di gestione e controllo.

11) - Riservatezza

La Società accoglie le disposizioni di cui al Dlgs. n. 196/2003 in tema di privacy, pertanto tutti i dati personali dovranno essere:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi espliciti, legittimi e utilizzabili in altri trattamenti per operazioni compatibili con le disposizioni di legge;
- esatti e sempre aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;
- non accessibili ai non addetti agli uffici interessati ed ai terzi.

CAPO III

TUTELA DEL LAVORO

12) - Tutela della dignità dei lavoratori

1. Il rapporto di lavoro si informa alla tutela della centralità della persona.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

2. GESTIONE AMBIENTALE non tollera alcuna forma di lavoro irregolare o di sfruttamento.

3. E' vietata ogni forma di discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, religione, lingua, appartenenza politica, partitica o sindacale, nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento, nonché ogni forma di favoritismo.

4. E' assicurato lo svolgimento del rapporto di lavoro ed il tenore dei rapporti fra i vari operatori con modalità compatibili alla dignità dei lavoratori.

5. E' assicurata ai lavoratori la possibilità di esporre situazioni o condizioni particolarmente lesive della dignità di ciascun dipendente.

13) - Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

1. GESTIONE AMBIENTALE si propone di praticare il costante miglioramento delle condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, osservando tutte le regole presenti nella legislazione in materia.

2. In particolare l'azienda si propone di :

- evitare i rischi legati all'esecuzione della prestazione lavorativa, nei limiti consentiti dall'attività caratteristica;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare sempre il lavoro alla persona, in particolare con riguardo alla concezione dei posti di lavoro e alla scelta delle attrezzature di lavori, così come dei metodi di lavoro e di produzione;
- tenere conto del grado di evoluzione delle tecniche, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o che lo è in grado minore;
- privilegiare le misure di prevenzione collettiva rispetto alle misure di prevenzione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- programmare prevenzione, informazione e formazione.

3. Il servizio di prevenzione e protezione istituito ai sensi del T.u. n. 81/2008 provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le misure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle riunioni periodiche;
- a fornire ai lavoratori le informazioni dovute ed opportune.

3. L'azienda è tenuta:

- a stabilire ed assumere le misure per la gestione della sicurezza;

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- a svolgere adeguate attività di formazione, informazione ed addestramento contro i rischi;
- ad assicurare la sorveglianza sanitaria secondo quanto stabilito dalla legge;
- ad assicurare il rispetto degli standards tecnico-strumentali di legge relativi alle attrezzature, apparecchiature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.

14)- Comportamento durante il lavoro

1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
2. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.
3. Si richiamano ad ogni effetto le disposizioni del vigente Codice Disciplinare Aziendale.

15) - Comportamento nella vita sociale

1. I dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

16) - Divieto di attività collaterali

I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

17) - Accesso alle reti informatiche

1. L'accesso alla rete informatica aziendale, finalizzato all'inserimento, alla modifica ovvero alla comunicazione a/da terzi di dati in essa contenuti, ovvero a qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve avvenire tramite l'utilizzo di doppia chiave asimmetrica, composta da una parte pubblica (cosiddetta user ID) e da una parte privata (cosiddetta password), che consenta all'operatore di accedere alla rete limitatamente alla fase, di sua competenza, della procedura.
2. Ad ogni operatore autorizzato ad accedere alla rete sono attribuite una user ID ed una password personale, che l'operatore si impegna a non comunicare a terzi.
3. E' vietato utilizzare la user ID e la password di altro operatore.
4. Al personale è vietato tassativamente alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di altro Ente pubblico, per procurare direttamente od indirettamente un vantaggio od un'utilità all'Ente.
5. Il predetto personale osserva, altresì, le particolari ed ulteriori regole presenti in altre parti del presente documento.

CAPO IV

**CONDOTTA NEI COMPORAMENTI
CON RILEVANZA ESTERNA**

18) - Correttezza delle informazioni

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

1. Il Bilancio deve assicurare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Ente.
2. Le comunicazioni od i progetti che vengono resi ad Autorità, ad Istituti bancari, ai creditori ed ai terzi in genere, devono essere conformi alle risultanze di Bilancio e, comunque, rispondenti alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.
3. In ogni caso va evitata qualsiasi indicazione non corrispondente al vero o comunque idonea ad indurre in errore i terzi.
4. Ogni progetto reso da soggetti esterni e contenente dati informativi di carattere economico va sottoscritto, nell'originale e nella copia, da chi lo ha compilato e la copia va conservata agli atti.

19) – Rapporti con gli Enti locali

L'azienda collabora con gli Enti pubblici di riferimento sul territorio nel rispetto della propria autonomia organizzativa e gestionale.

20)- Rapporti con gli utenti

I rapporti con gli utenti dei servizi sono improntati alla professionalità, al rispetto, alla cortesia, alla massima collaborazione, in adempimento degli obblighi assunti con la Carta dei Servizi.

21)- Rapporti con la stampa

L'azienda riconosce la rilevanza del ruolo dei media sul piano dell'informazione al pubblico, e collabora con gli organi di informazione nel rispetto delle esigenze di riservatezza mediante i responsabili delle funzioni competenti.

L'azienda cura il mantenimento di uno spazio web istituzionale, nel quale sono contenute informazioni generali e notizie sull'attività svolta, nonché pubblicati i principali documenti aventi rilevanza esterna, di interesse pubblico.

22) - Rapporti con gli Organi di controllo interno e di revisione

1. Tutti coloro che, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno rapporti con Enti od Organi di controllo, eventualmente previsti da norme Statutarie o da disposizioni regolamentari, sono tenuti a favorire lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione, fornendo informazioni complete e dati veritieri.

23) -Rapporti con le Autorità di vigilanza

1. I rapporti con le Autorità che esercitano attività di vigilanza vanno ispirate a veridicità e collaborazione.
2. Relativamente agli atti ed alle attività sui quali -ai sensi di legge- può esercitarsi il controllo dell' Autorità giudiziaria o dei competenti Organi della Pubblica Amministrazione, va assicurata la consultazione o l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per permettere lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

24)-Obblighi di informazione

Tutto il personale è tenuto a riferire senza ritardo al proprio superiore e/o all'Organismo di Vigilanza, ogni notizia attinente la violazione di norme giuridiche, protocolli e procedure organizzative, ivi compreso il presente Codice Etico, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'attività lavorativa, e che possano avere rilievo per la società.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

25)-Valore contrattuale del Codice Etico Comportamentale

L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della società ex artt. 2104, 2105, 2106 c.c..

26) -Adozione e pubblicazione

Il presente Codice è stato approvato ed adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società, e viene pubblicato mediante inserzione nel sito internet www.gestioneambientale.arezzo.it.

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

**Catalogo dei reati-presupposto –
Dlgs. n. 231/01**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. Lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis).
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. n.58/1998)
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. n.58/1998)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

<i>GESTIONE AMBIENTALE S.r.l.</i>	MODELLO ORGANIZZATIVO Ex Art. 6 Dlgs. n. 231/01 Delibera del CdA del 21.07.2014
---------------------------------------	--

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (legge n.150/1992, art. 1 e art. 2)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22, comma 12 bis, D.Lgs. n.286/1998)
- Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)